COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA AUTONOMA PER LA VILLA NAZIONALE DI STRA

Art. 9

La gestione si svolge per anno solare e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di marzo dell'anno successivo il commissario straordinario presentera' al Ministero delle finanze il bilancio dell'Azienda, comprendente lo stato delle attivita' e passivita', ed il conto economico. Detto bilancio, corredato della relazione del commissario straordinario sull'andamento della gestione e la relazione dei revisori dei conti, sara' approvato con decreto dei Ministri per le finanze e per la educazione nazionale.

Tale decreto, con la relativa documentazione, sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Versione in vigore dal 14 agosto 1938, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di una Azienda autonoma per la Villa nazionale di Stra
Estremi	Legge 23 giugno 1938, n. 1110
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-una-azienda-autonoma-per-la-villa-nazionale-di-stra/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it